

Bruxelles, 6 marzo 2015
(OR. en)

6041/15

**Fascicolo interistituzionale:
2015/0029 (NLE)**

WTO 42

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: PROTOCOLLO che modifica l'accordo di Marrakech che istituisce
 l'Organizzazione mondiale del commercio

TRADUZIONE
PROTOCOLLO
CHE MODIFICA L'ACCORDO DI MARRAKECH
CHE ISTITUISCE L'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO

I MEMBRI DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO;

RICHIAMANDOSI all'accordo sull'agevolazione degli scambi;

CONSIDERANDO la decisione del Consiglio generale nel documento WT/L/940, adottata conformemente all'articolo X, paragrafo 1, dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio ("accordo OMC");

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1. L'allegato 1A dell'accordo OMC è modificato, al momento dell'entrata in vigore del presente protocollo a norma del paragrafo 4, con l'inserimento dell'accordo sull'agevolazione degli scambi, quale figura all'allegato del presente protocollo, da inserire dopo l'accordo sulle misure di salvaguardia.
2. Non si possono formulare riserve nei confronti delle disposizioni del presente protocollo senza il consenso degli altri membri.
3. Il presente protocollo è aperto all'accettazione dei membri.

4. Il presente protocollo entra in vigore conformemente all'articolo X, paragrafo 3, dell'accordo OMC¹.
5. Il presente protocollo è depositato presso il Direttore generale dell'Organizzazione mondiale del commercio, il quale ne trasmette senza indugio a tutti i membri una copia certificata e una notifica di ciascuna accettazione dello stesso, conformemente al paragrafo 3.
6. Il presente protocollo è registrato conformemente alle disposizioni dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Fatto a Ginevra il ventisettesimo giorno di novembre duemilaquattordici, in un unico esemplare, in lingua inglese, francese e spagnola, ciascun testo facente fede.

¹ Ai fini del calcolo delle accettazioni ai sensi dell'articolo X, paragrafo 3, dell'accordo OMC, uno strumento di accettazione da parte dell'Unione europea per se stessa e per i suoi Stati membri è calcolato come accettazione da parte di un numero di membri uguale al numero degli Stati membri dell'Unione europea che sono membri dell'OMC.

ALLEGATO DEL PROTOCOLLO
CHE MODIFICA L'ACCORDO DI MARRAKECH
CHE ISTITUISCE L'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO
ACCORDO SULL'AGEVOLAZIONE DEGLI SCAMBI

Preambolo

I MEMBRI,

VISTI i negoziati avviati dalla dichiarazione ministeriale di Doha;

RICORDANDO E RIAFFERMANDO il mandato e i principi di cui al paragrafo 27 della dichiarazione ministeriale di Doha (WT/MIN(01)/DEC/1) e all'allegato D della decisione sul programma di lavoro di Doha adottata dal Consiglio generale il 1° agosto 2004 (WT/L/579), nonché al paragrafo 33 dell'allegato E della dichiarazione ministeriale di Hong Kong (WT/MIN(05)/DEC);

DESIDEROSI di chiarire e migliorare gli aspetti pertinenti degli articoli V, VIII e X del GATT 1994 al fine di accelerare ulteriormente la circolazione, lo svincolo e lo sdoganamento delle merci, comprese le merci in transito;

RICONOSCENDO le esigenze specifiche dei paesi in via di sviluppo membri e, in particolare, dei paesi meno avanzati membri, e desiderosi di potenziare l'assistenza e il sostegno in materia di sviluppo di capacità in questo settore;

RICONOSCENDO la necessità di una cooperazione efficace tra i membri nelle questioni relative all'agevolazione degli scambi commerciali e all'osservanza degli obblighi doganali;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

SEZIONE I

Articolo 1

Pubblicazione e disponibilità delle informazioni

1. Pubblicazione
- 1.1. Ciascun membro pubblica tempestivamente le seguenti informazioni in modo non discriminatorio e facilmente accessibile, al fine di consentire ai governi, agli operatori commerciali e alle altre parti interessate di prenderne conoscenza:
 - a) le procedure di importazione, esportazione e transito (comprese quelle per porti, aeroporti e altri punti di ingresso), e i moduli e i documenti richiesti;
 - b) le aliquote di dazi applicate e le imposte di qualsiasi natura all'importazione o all'esportazione, o in relazione ad esse;
 - c) i diritti e gli oneri imposti da o per le agenzie governative, o ad essi collegati, sull'importazione, l'esportazione o il transito;
 - d) le regole per la classificazione o la valutazione dei prodotti a fini doganali;
 - e) le leggi, i regolamenti e le decisioni amministrative di applicazione generale concernenti le regole in materia di origine;
 - f) le restrizioni o i divieti di importazione, esportazione o transito;

- g) le disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle formalità di importazione, esportazione o transito;
- h) le procedure di ricorso o riesame;
- i) gli accordi o loro parti con qualsiasi paese o paesi relativi a importazione, esportazione o transito; e
- j) le procedure relative alla gestione dei contingenti tariffari.

1.2. Nessuna di tali disposizioni verrà interpretata nel senso di imporre che le informazioni siano pubblicate o fornite in una lingua diversa da quella del membro, salvo quanto indicato al paragrafo 2.2.

2. Informazioni disponibili tramite Internet

2.1. Ciascun membro rende disponibili e aggiorna tramite Internet, per quanto possibile e opportuno:

- a) una descrizione¹ delle sue procedure di importazione, esportazione e transito, comprese le procedure di ricorso o riesame, che informi i governi, gli operatori commerciali e le altre parti interessate in merito alle fasi concrete necessarie per l'importazione, l'esportazione e il transito;
- b) i moduli e i documenti richiesti per l'importazione, l'esportazione o il transito nel territorio di tale membro;
- c) i recapiti del suo centro o dei suoi centri di informazione.

¹ Ciascun membro ha la facoltà di dichiarare sul proprio sito web le limitazioni giuridiche di tale descrizione.

- 2.2. Quando possibile, la descrizione di cui al paragrafo 2.1, lettera a), è inoltre disponibile in una delle lingue ufficiali dell'OMC.
- 2.3. I membri sono incoraggiati a rendere disponibili tramite Internet ulteriori informazioni attinenti al commercio, compresi la legislazione in materia e gli altri elementi di cui al paragrafo 1.1.
3. Centri di informazione
- 3.1. Ciascun membro, nell'ambito delle risorse disponibili, istituisce o mantiene in attività uno o più centri di informazione in grado di rispondere a richieste ragionevoli di informazioni di governi, operatori commerciali e altre parti interessate sulle questioni di cui al paragrafo 1.1 e di fornire i moduli e i documenti necessari di cui al paragrafo 1.1, lettera a).
- 3.2. I membri di un'unione doganale o che partecipano a un'integrazione regionale possono istituire o mantenere in attività centri di informazione comuni a livello regionale per soddisfare l'obbligo di cui al paragrafo 3.1 per le procedure comuni.
- 3.3. I membri sono invitati a non esigere il pagamento di un diritto per rispondere alle richieste di informazioni e per fornire i moduli e i documenti necessari. In caso tale pagamento sia previsto, i membri limitano l'importo di diritti e oneri al costo approssimativo dei servizi prestati.
- 3.4. I centri di informazione rispondono alle domande e forniscono i moduli e i documenti entro un periodo di tempo ragionevole fissato da ciascun membro, che può variare a seconda della natura o della complessità della richiesta.

4. Notifiche

Ciascun membro notifica al comitato per l'agevolazione degli scambi commerciali istituito a norma dell'articolo 23, paragrafo 1.1 (denominato nel presente accordo "comitato"):

- a) il luogo o i luoghi in cui gli elementi di cui al paragrafo 1.1, lettere da a) a j), sono stati pubblicati ufficialmente;
- b) l'Uniform Resource Locators (URL) del sito o dei siti web di cui al paragrafo 2.1; e
- c) i recapiti dei centri di informazione di cui al paragrafo 3.1.

Articolo 2

Opportunità di presentare osservazioni, informazioni prima dell'entrata in vigore e consultazioni

- 1. Opportunità di presentare osservazioni e informazioni prima dell'entrata in vigore
- 1.1. Ciascun membro, per quanto possibile e in conformità del suo diritto interno e del suo ordinamento giuridico, dà agli operatori commerciali e alle altre parti interessate, per un periodo di tempo adeguato, l'opportunità di presentare osservazioni sulle proposte di introduzione o di modifica di disposizioni legislative e regolamentari di applicazione generale relative alla circolazione, allo svincolo e allo sdoganamento delle merci, comprese le merci in transito.

- 1.2. Ciascun membro, per quanto possibile e in conformità del suo diritto interno e del suo ordinamento giuridico, assicura che le disposizioni legislative e regolamentari, nuove o modificate, di applicazione generale relative alla circolazione, allo svincolo e allo sdoganamento delle merci, comprese le merci in transito, siano pubblicate o che le informazioni in proposito siano altrimenti rese pubbliche quanto prima possibile in anticipo rispetto alla loro entrata in vigore, al fine di permettere agli operatori commerciali e alle altre parti interessate di prenderne conoscenza.
- 1.3. Le modifiche alle aliquote di dazi o tariffe, le misure di sostegno, le misure la cui efficacia sarebbe compromessa dall'osservanza dei paragrafi 1.1 o 1.2, le misure adottate in situazioni di urgenza o le modifiche di minore entità al diritto interno e all'ordinamento giuridico sono escluse dall'applicazione dei paragrafi 1.1 e 1.2.

2. Consultazioni

Ciascun membro, a seconda dei casi, organizza consultazioni periodiche tra le autorità di frontiera e gli operatori commerciali o le altre parti interessate all'interno del suo territorio.

Articolo 3

Decisioni anticipate

1. Ciascun membro emette una decisione anticipata in modo ragionevole, entro una scadenza prestabilita, per il richiedente che abbia presentato una richiesta scritta contenente tutte le informazioni necessarie. Se un membro rifiuta di emettere una decisione anticipata, ne informa tempestivamente il richiedente per iscritto, esponendo i fatti pertinenti e i motivi della sua decisione.

2. Un membro può rifiutare di emettere una decisione anticipata al richiedente se la questione sollevata nella richiesta:
 - a) è già pendente in un procedimento relativo al richiedente dinanzi a un ente governativo, un tribunale di appello o un organo giurisdizionale; oppure
 - b) è già stata decisa da un tribunale di appello o da un organo giurisdizionale.
3. La decisione anticipata è valida per un periodo di tempo ragionevole dopo la sua emissione salvo qualora la legge, i fatti o le circostanze a sostegno di detta decisione siano cambiati.
4. Qualora il membro revochi, modifichi o invalidi la decisione anticipata, ne dà comunicazione per iscritto al richiedente esponendo i fatti pertinenti e i motivi della sua decisione. Un membro può revocare, modificare o invalidare le decisioni anticipate con effetto retroattivo solo nel caso in cui queste siano basate su informazioni incomplete, errate, false o fuorvianti.
5. Una decisione anticipata emessa da un membro è vincolante per tale membro nei confronti del richiedente. Il membro può stabilire che la decisione anticipata sia vincolante per il richiedente.
6. Ciascun membro pubblica, come minimo:
 - a) i requisiti per la richiesta di decisione anticipata, incluse le informazioni da trasmettere e il formato;
 - b) il termine per l'emissione della decisione anticipata; e
 - c) il periodo di validità della decisione anticipata.

7. Ciascun membro provvede, su richiesta scritta del richiedente, a un riesame della decisione anticipata o della decisione di revocare, modificare o invalidare la decisione anticipata¹.
8. Ciascun membro si impegna a rendere pubbliche tutte le informazioni sulle decisioni anticipate che considera significative per le altre parti interessate, tenendo conto della necessità di proteggere le informazioni commerciali a carattere riservato.
9. Definizioni e ambito di applicazione:
- a) Una decisione anticipata è una decisione scritta emessa da un membro per un richiedente prima dell'importazione di una merce oggetto della richiesta che stabilisce il trattamento che il membro riserva alla merce al momento dell'importazione per quanto riguarda:
- i) la classificazione tariffaria della merce; e
- ii) l'origine della merce².

¹ Ai sensi di questo paragrafo: a) un riesame può, prima o dopo che la decisione sia stata eseguita, essere realizzato dal funzionario, dall'ufficio o dall'autorità che ha emesso la decisione, da un'autorità amministrativa superiore o indipendente o da un'autorità giudiziaria; e b) i membri non sono tenuti ad accordare al richiedente il ricorso all'articolo 4, paragrafo 1.

² Resta inteso che una decisione anticipata sull'origine di una merce può essere una valutazione di origine ai fini dell'accordo relativo alle regole in materia di origine nei casi in cui la decisione è conforme alle disposizioni del presente accordo e dell'accordo relativo alle regole in materia di origine. Analogamente, una valutazione di origine nel quadro dell'accordo relativo alle regole in materia di origine può consistere in una decisione anticipata sull'origine di una merce ai fini del presente accordo, se la decisione è conforme ai requisiti di entrambi gli accordi. I membri non sono tenuti a stabilire modalità separate ai fini della presente disposizione in aggiunta a quelle stabilite a norma dell'accordo relativo alle regole in materia di origine per quanto riguarda la valutazione di origine, a condizione che le condizioni di cui al presente articolo siano soddisfatte.

- b) Oltre alle decisioni anticipate di cui alla lettera a), i membri sono invitati a fornire decisioni anticipate relative:
- i) ai metodi o ai criteri appropriati, e alla relativa applicazione, da utilizzare per la determinazione del valore in dogana in determinate circostanze;
 - ii) all'applicabilità delle loro prescrizioni in materia di sgravi o esenzioni da dazi doganali;
 - iii) all'applicazione delle loro prescrizioni in materia di quote, comprese le quote tariffarie; e
 - iv) ad altre questioni in merito alle quali il membro ritenga opportuno emettere una decisione anticipata.
- c) Un richiedente è un esportatore, un importatore o qualsivoglia persona la cui richiesta abbia un fondato motivo, o un suo rappresentante.
- d) I membri possono esigere che il richiedente abbia rappresentanza legale o sia registrato nel loro territorio. Per quanto possibile, tali requisiti non limitano le categorie di soggetti legittimati a presentare richiesta di decisioni anticipate, con particolare attenzione alle esigenze specifiche delle piccole e medie imprese. Tali requisiti sono chiari e trasparenti e non costituiscono un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata.

Articolo 4

Procedure di ricorso o riesame

1. Ciascun membro si assicura che ogni persona destinataria di una decisione amministrativa¹ delle dogane abbia il diritto, entro il suo territorio, a:
 - a) un ricorso o riesame amministrativo dinanzi a un'autorità amministrativa superiore o indipendente rispetto al funzionario o all'ufficio che ha emesso la decisione; e/o
 - b) un ricorso o un riesame giudiziario della decisione.
2. La legislazione di un membro può esigere che un ricorso o un riesame amministrativi siano avviati prima di un ricorso o riesame giudiziario.
3. Ciascun membro si assicura che le sue procedure di ricorso o riesame si svolgano in modo non discriminatorio.

¹ Ai fini del presente articolo per decisione amministrativa si intende una decisione con effetto giuridico che incida sui diritti e gli obblighi di una determinata persona in un caso individuale. Resta inteso che una decisione amministrativa ai fini del presente articolo include un'azione amministrativa ai sensi dell'articolo X del GATT 1994 o la mancata adozione di un'azione amministrativa o di una decisione, come previsto dal diritto interno e dal sistema giuridico del membro. Per sopperire a tale mancanza, i membri possono ricorrere a un meccanismo amministrativo alternativo o a un ricorso giudiziario per imporre all'autorità doganale di emettere tempestivamente una decisione amministrativa in luogo del diritto di ricorso o di riesame di cui al paragrafo 1, lettera a).

4. Ciascun membro si assicura che, nel caso in cui la decisione sul ricorso o riesame di cui al paragrafo 1, lettera a), non sia emessa:

- a) entro un periodo prestabilito specificato nelle sue disposizioni legislative o regolamentari; o
- b) senza indebiti ritardi

il richiedente abbia il diritto a ulteriore ricorso o a un ulteriore riesame da parte dell'autorità amministrativa o dell'autorità giudiziaria o di ricorrere altrimenti all'autorità giudiziaria¹.

5. Ciascun membro si assicura che alla persona di cui al paragrafo 1 siano comunicate le motivazioni della decisione amministrativa in modo da permetterle di avvalersi delle procedure di ricorso o riesame, se necessario.

6. Ciascun membro è invitato a rendere applicabili le disposizioni del presente articolo alle decisioni amministrative emesse dalle pertinenti agenzie di frontiera diverse dalle dogane.

¹ Nessuna disposizione del presente paragrafo impedisce ai membri di riconoscere il silenzio dell'amministrazione in merito al ricorso o al riesame come una decisione a favore del richiedente, conformemente alle loro disposizioni legislative e regolamentari.

Articolo 5

Altre misure volte a rafforzare l'imparzialità, la non discriminazione e la trasparenza

1. Notifiche di controlli o ispezioni approfonditi

Qualora un membro, al fine di tutelare la vita e la salute umana, animale o vegetale all'interno del suo territorio, adotti o mantenga un sistema di comunicazione di notifiche o orientamenti, destinati alle sue autorità interessate, finalizzato al miglioramento del livello di controlli o ispezioni alle frontiere su prodotti alimentari, bevande o mangimi che rientrano nel campo di applicazione della notifica o degli orientamenti, le norme che seguono si applicano alle modalità della loro emissione, revoca o sospensione:

- a) il membro può, se del caso, comunicare notifiche o orientamenti sulla base dei rischi;
- b) il membro può emanare notifiche o orientamenti rendendoli applicabili uniformemente solo ai punti d'entrata interessati dalle condizioni sanitarie e fitosanitarie alla base di tali notifiche o orientamenti;
- c) il membro revoca o sospende prontamente le notifiche o gli orientamenti quando le circostanze che li giustificano non sussistono più o se la nuova situazione può essere gestita in maniera meno restrittiva per il commercio; e
- d) quando il membro decide di revocare o sospendere le notifiche o gli orientamenti, esso pubblica prontamente, se del caso, l'annuncio della revoca o sospensione in modo non discriminatorio e facilmente accessibile, oppure informa il membro esportatore o l'importatore.

2. Blocco

I membri informano prontamente il vettore o l'importatore in caso di blocco di merci dichiarate per l'importazione a fini d'ispezione da parte delle autorità doganali o di ogni altra autorità competente.

3. Procedure di prova

- 3.1. I membri possono, su richiesta, accordare la possibilità di una seconda prova nel caso in cui il primo risultato della prova su un campione prelevato al momento dell'arrivo delle merci dichiarate all'importazione sia negativo.
- 3.2. I membri pubblicano, in modo non discriminatorio e facilmente accessibile, il nome e l'indirizzo di tutti i laboratori in cui è possibile eseguire la prova, o forniscono tali informazioni all'importatore al momento in cui accordano la possibilità di cui al paragrafo 3.1.
- 3.3. I membri esaminano il risultato della seconda prova eventualmente effettuata ai sensi del paragrafo 3.1, per lo svincolo e lo sdoganamento delle merci e, se del caso, possono accettare i risultati di tale prova.

Articolo 6

Disposizioni in materia di diritti e oneri applicati

all'importazione e all'esportazione o ad esse collegati e in materia di sanzioni

1. Disposizioni generali in materia di diritti e oneri applicati all'importazione e all'esportazione o ad esse collegati
 - 1.1. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano a tutti i diritti e gli oneri diversi dai dazi all'importazione e all'esportazione e diversi dalle imposte nell'ambito dell'articolo III del GATT 1994 applicate dai membri all'importazione o all'esportazione di merci o a esse collegate.
 - 1.2. Le informazioni sui diritti e sugli oneri sono pubblicate conformemente all'articolo 1. Tali informazioni includono i diritti e gli oneri che saranno applicati, la motivazione di tali diritti e oneri, le autorità responsabili e i tempi e le modalità di pagamento.
 - 1.3. È accordato un periodo di tempo adeguato tra la pubblicazione di diritti e oneri nuovi o modificati e la loro entrata in vigore, tranne in caso di urgenza. Tali diritti e oneri non sono applicati fino a quando sia stata pubblicata l'informazione in merito.
 - 1.4. Ciascun membro riesamina periodicamente i diritti e gli oneri imposti al fine di ridurne il numero e la varietà, ove possibile.

2. Disposizioni specifiche in materia di diritti e oneri per le operazioni doganali applicati all'importazione e all'esportazione o ad esse collegati

Le tariffe e gli oneri per le operazioni doganali:

- i) hanno un importo limitato al costo approssimativo dei servizi resi per la specifica operazione di importazione o esportazione in questione o in relazione a essa; e
- ii) non sono necessariamente collegati a una specifica operazione di importazione o esportazione, a condizione di essere riscossi per servizi strettamente collegati al trattamento doganale delle merci.

3. Disposizioni in materia di sanzioni

- 3.1. Ai fini del paragrafo 3, per "sanzioni" si intendono le sanzioni imposte dall'amministrazione doganale di un membro per una violazione delle disposizioni legislative e regolamentari doganali o dei requisiti procedurali di tale membro.
- 3.2. Ciascun membro garantisce che le sanzioni per violazione di disposizioni legislative e regolamentari doganali o requisiti procedurali siano imposte solo alle persone responsabili per la violazione in conformità della legislazione del membro.
- 3.3. La sanzione applicata dipende dai fatti e dalle circostanze del caso in questione ed è commisurata al grado e alla gravità della violazione.

- 3.4. Ciascun membro si assicura di mettere in atto misure per evitare:
- a) i conflitti di interesse nella valutazione e nella riscossione delle sanzioni e dei dazi; e
 - b) la creazione di incentivi per la valutazione o la riscossione di sanzioni incompatibili con il paragrafo 3.3.
- 3.5. Ciascun membro si assicura che, quando è stata comminata una sanzione per una violazione delle disposizioni legislative e regolamentari doganali o dei requisiti procedurali, venga fornita una spiegazione scritta alle persone destinatarie della sanzione che specifichi la natura della violazione e la legge, il regolamento o la procedura in base alla quale l'importo o l'entità minima e massima della sanzione per la violazione sono stati prescritti.
- 3.6. Quando una persona informa volontariamente l'amministrazione doganale di un membro in merito alla violazione delle disposizioni legislative e regolamentari doganali o dei requisiti procedurali prima della scoperta della violazione da parte dell'amministrazione doganale, il membro è invitato, se del caso, a prendere in considerazione questo fatto quale potenziale fattore attenuante al momento di stabilire una sanzione per la persona in questione.
- 3.7. Le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano alle sanzioni sul traffico in transito di cui al paragrafo 3.1.

Articolo 7

Svincolo e sdoganamento delle merci

1. Trattamento pre-arrivo

- 1.1. Ciascun membro adotta o mantiene procedure che consentano la presentazione di documentazione d'importazione e altre informazioni richieste, comprese le distinte, per iniziare il trattamento prima dell'arrivo delle merci, al fine di accelerare le procedure di svincolo delle merci all'arrivo.
- 1.2. Ciascun membro, se del caso, dà la possibilità di anticipare la presentazione di documenti in formato elettronico per trattamento pre-arrivo di tali documenti.

2. Pagamento Elettronico

Ciascun membro, nella misura del possibile, adotta o mantiene procedure che consentano il pagamento elettronico di dazi, imposte, diritti e oneri riscossi dalle autorità doganali relativi all'importazione e all'esportazione.

- 3. Separazione dello svincolo dalla determinazione definitiva di dazi doganali, imposte, diritti e oneri
- 3.1. Ciascun membro adotta o mantiene procedure che consentano lo svincolo delle merci prima della determinazione definitiva di dazi doganali, imposte, diritti e oneri, se tale determinazione non è effettuata in precedenza o contestualmente all'arrivo, o il più rapidamente possibile dopo l'arrivo e a condizione che tutte le altre prescrizioni normative siano state rispettate.

- 3.2. Quale condizione per tale svincolo, i membri possono richiedere:
- a) il pagamento di dazi doganali, imposte, diritti e oneri, determinati prima dell'arrivo o all'arrivo delle merci, e una garanzia per ogni importo non ancora determinato sotto forma di cauzione, deposito o altro strumento idoneo previsto dalle loro disposizioni legislative e regolamentari; o
 - b) una garanzia sotto forma di cauzione, deposito o altro strumento idoneo previsto dalle loro disposizioni legislative e regolamentari.
- 3.3. Tale garanzia non può essere superiore all'importo che il membro richiede per assicurare il pagamento di dazi doganali, imposte, diritti e oneri definitivi dovuti per le merci oggetto della garanzia.
- 3.4. Qualora sia rilevato un reato punibile con l'imposizione di sanzioni pecuniarie o ammende, può essere richiesta una garanzia per le sanzioni e ammende che possono essere irrogate.
- 3.5. La garanzia di cui ai paragrafi 3.2 e 3.4 è liberata quando non è più necessaria.
- 3.6. Nulla in queste disposizioni pregiudica il diritto di un membro di esaminare, bloccare, sequestrare, confiscare o trattare le merci in qualsiasi maniera non altrimenti incompatibile con i diritti e gli obblighi dei membri dell'OMC.

4. Gestione del rischio
 - 4.1. Ciascun membro, per quanto possibile, adotta o mantiene un sistema di gestione del rischio per i controlli doganali.
 - 4.2. Ciascun membro elabora e applica la gestione del rischio in modo da evitare discriminazioni arbitrarie o ingiustificate o restrizioni dissimulate degli scambi internazionali.
 - 4.3. Ciascun membro concentra i controlli doganali e, per quanto possibile, gli altri controlli di frontiera pertinenti sulle partite ad alto rischio e accelera lo svincolo delle partite a basso rischio. I membri possono anche scegliere, su base aleatoria, le partite per tali controlli nel quadro della gestione del rischio.
 - 4.4. Ciascun membro fonda la gestione del rischio su una valutazione del rischio effettuata mediante appropriati criteri di selettività. Tali criteri di selettività possono includere, tra l'altro, il codice del sistema armonizzato, la natura e la descrizione della merce, il paese di origine, il paese dal quale la merce è stata spedita, il valore della merce, l'osservanza comprovata degli obblighi da parte dell'operatore commerciale e la tipologia di mezzo di trasporto.
5. Audit successivo allo sdoganamento
 - 5.1. Al fine di accelerare lo svincolo delle merci, ciascun membro adotta o mantiene audit successivi allo sdoganamento per assicurare la conformità alle disposizioni legislative e regolamentari doganali e a eventuali altre disposizioni legislative e regolamentari collegate.

- 5.2. Ciascun membro seleziona le persone o le partite da sottoporre a un audit successivo allo sdoganamento in base al rischio, utilizzando anche, se del caso, gli opportuni criteri di selettività. Ciascun membro effettua gli audit successivi allo sdoganamento in maniera trasparente. Qualora una persona sia interessata da un procedimento di audit e siano stati raggiunti risultati definitivi, il membro notifica senza indugio alla persona i cui registri siano sottoposti ad audit i risultati, i suoi diritti e obblighi e le motivazioni dei risultati.
- 5.3. Le informazioni ottenute dall'audit successivo allo sdoganamento possono essere usate in procedimenti amministrativi o giudiziari successivi.
- 5.4. I membri, ove possibile, usano i risultati dell'audit successivo allo sdoganamento nell'applicazione della gestione del rischio.
6. Definizione e pubblicazione dei tempi medi di svincolo
- 6.1. I membri sono invitati a misurare e pubblicare periodicamente e in maniera sistematica i loro tempi medi di svincolo delle merci, utilizzando strumenti quali, tra l'altro, il Time Release Study dell'Organizzazione mondiale delle dogane (nel presente accordo: l'"OMD")¹.
- 6.2. I membri sono invitati a condividere con il comitato la loro esperienza nella misurazione dei tempi medi di svincolo, comprese le metodologie usate, le strozzature identificate ed eventuali effetti sull'efficienza.

¹ Ciascun membro può determinare la portata e la metodologia di tale misura del tempo medio di svincolo a seconda delle sue esigenze e capacità.

7. Misure di agevolazione degli scambi commerciali per gli operatori autorizzati
- 7.1. Ciascun membro mette in atto misure aggiuntive di agevolazione degli scambi commerciali connesse con le formalità e le procedure di importazione, esportazione e transito, in conformità del paragrafo 7.3, destinate agli operatori che soddisfano determinati criteri (di seguito denominati: "operatori autorizzati"). In alternativa, i membri possono offrire tali misure di agevolazione degli scambi commerciali mediante procedure doganali generalmente disponibili a tutti gli operatori, senza necessità di stabilire un regime separato.
- 7.2. I criteri specificati per essere qualificati come operatori autorizzati sono collegati alla conformità, o al rischio di non conformità, alle prescrizioni specificate nelle disposizioni legislative e regolamentari e nelle procedure del membro.
- a) Tali criteri, che sono pubblicati, possono comprendere:
- i) un'adeguata osservanza comprovata di disposizioni legislative e regolamentari doganali e altre disposizioni legislative e regolamentari collegate;
 - ii) un sistema di gestione dei dati che consenta i necessari controlli interni;
 - iii) la solvibilità finanziaria, compresa, ove opportuno, la fornitura di una cauzione o garanzia sufficienti; e
 - iv) la sicurezza della catena di approvvigionamento.

b) Tali criteri:

- i) non sono concepiti o applicati per permettere o creare discriminazioni arbitrarie o ingiustificabili tra operatori a parità di condizioni; e
- ii) non limitano, nella misura del possibile, la partecipazione delle piccole e medie imprese.

7.3. Le misure di agevolazione commerciale attuate in conformità del paragrafo 7.1 comprendono come minimo tre delle seguenti misure¹:

- a) requisiti relativi a dati e documentazione semplificati, se del caso;
- b) tasso delle ispezioni fisiche e degli esami ridotto, se del caso;
- c) tempi di svincolo rapidi, se del caso;
- d) pagamento dilazionato di dazi, imposte, diritti e oneri;
- e) uso di garanzie globali o garanzie ridotte;
- f) dichiarazione doganale unica per tutte le importazioni o esportazioni di un dato periodo; e
- g) sdoganamento delle merci presso i locali dell'operatore autorizzato o un altro luogo autorizzato dalle autorità doganali.

¹ Una misura elencata al paragrafo 7.3, lettere da a) a g), si ritiene messa in atto nei confronti degli operatori autorizzati se è generalmente accessibile a tutti gli operatori.

- 7.4. I membri sono invitati a mettere a punto regimi destinati agli operatori autorizzati sulla base di norme internazionali, se esistenti, salvo quando tali norme costituiscano un mezzo inappropriato o inefficiente per conseguire i legittimi obiettivi perseguiti.
- 7.5. Al fine di migliorare le misure di agevolazione degli scambi commerciali a disposizione degli operatori, i membri danno agli altri membri la possibilità di negoziare mutui riconoscimenti dei regimi destinati agli operatori autorizzati.
- 7.6. I membri si scambiano in seno al comitato informazioni pertinenti in merito ai regimi per gli operatori autorizzati in vigore.
8. Spedizioni urgenti
- 8.1. Ciascun membro adotta o mantiene, per le persone che fanno richiesta di tale trattamento, procedure che consentano lo svincolo urgente almeno per le merci che entrano attraverso le strutture adibite al trasporto aereo di merci, pur mantenendo i controlli doganali¹. Qualora i membri adottino criteri² restrittivi in merito a chi può presentare tale richiesta, essi possono esigere, in criteri pubblicati, che per essere qualificato al trattamento per la spedizione urgente di cui al paragrafo 8.2 il richiedente:
- a) disponga di infrastrutture adeguate e provveda al pagamento delle spese doganali connesse al trattamento delle spedizioni urgenti nei casi in cui il richiedente soddisfa le condizioni perché tale trattamento sia effettuato in una struttura dedicata;

¹ Qualora il membro abbia adottato una procedura per il trattamento di cui al paragrafo 8.2, la presente disposizione non richiede l'introduzione di una procedura separata di svincolo urgente.

² Tali criteri per la richiesta, se ve ne sono, sono aggiuntivi rispetto ai criteri previsti dal membro per le operazioni relative a tutte le merci o spedizioni che entrano attraverso le strutture adibite a trasporto aereo di merci.

- b) presenti prima dell'arrivo della spedizione urgente le informazioni necessarie per lo svincolo;
- c) paghi diritti il cui importo sia limitato al costo approssimativo dei servizi resi per il trattamento di cui al paragrafo 8.2;
- d) mantenga un elevato livello di controllo sulle spedizioni urgenti mediante l'uso di sicurezza interna, logistica e tecnologia di tracciatura dalla ricezione alla consegna;
- e) fornisca il servizio di spedizione urgente dalla ricezione alla consegna;
- f) assuma la responsabilità del pagamento di dazi, imposte, diritti e oneri dovuti per le merci all'autorità doganale;
- g) dimostri un'adeguata osservanza comprovata delle disposizioni legislative e regolamentari doganali e delle disposizioni legislative e regolamentari collegate;
- h) rispetti le altre condizioni direttamente collegate all'applicazione effettiva delle disposizioni normative e regolamentari e dei requisiti procedurali del membro che si riferiscono specificamente al trattamento di cui al paragrafo 8.2.

8.2. Fatti salvi i paragrafi da 8.1, a 8.3, il membro:

- a) riduce al minimo la documentazione richiesta per lo svincolo delle spedizioni urgenti in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, e, nella misura del possibile, prevede lo svincolo in base a un'unica presentazione di informazioni su determinate spedizioni;

- b) fa sì che le spedizioni urgenti siano svincolate, in circostanze normali, il più rapidamente possibile dopo l'arrivo, a condizione che sia stata presentata l'informazione richiesta per lo svincolo;
- c) si impegna a riservare il trattamento di cui alle lettere a) e b) alle spedizioni di qualsiasi peso e valore riconoscendo che i membri possono richiedere ulteriori procedure di ingresso, comprese dichiarazioni, documentazione giustificativa e pagamento di dazi e imposte, e possono limitare tale trattamento in base al tipo di merce, a condizione che tale trattamento non sia limitato ai beni di valore modesto quali i documenti; e
- d) prevede, nella misura del possibile, un valore delle spedizioni o un valore di importo soggetto a dazi *de minimis* esente da dazi e imposte, salvo che per determinate merci. Le imposte interne, quali l'imposta sul valore aggiunto e le accise, si applicano alle importazioni in conformità dell'articolo III del GATT 1994 e non sono soggette alla presente disposizione.

8.3. Nulla nelle disposizioni di cui ai paragrafi 8.1 e 8.2 pregiudica il diritto dei membri di esaminare, trattenere, sequestrare, confiscare merci, o rifiutarne l'ingresso, o di effettuare audit successivi allo sdoganamento, anche in relazione all'impiego di sistemi di gestione del rischio. Inoltre, nulla nelle disposizioni di cui ai paragrafi 8.1 e 8.2 impedisce ai membri di richiedere, come condizione per lo svincolo, la presentazione di informazioni aggiuntive e il rispetto dei requisiti in materia di licenze non automatiche.

9. Merci deperibili¹

- 9.1. Al fine di impedire la perdita o il deterioramento evitabili delle merci deperibili, e a condizione che i requisiti regolamentari siano soddisfatti, ciascun membro prevede che lo svincolo delle merci deperibili avvenga:
- a) in circostanze normali, nel più breve tempo possibile; e
 - b) in circostanze eccezionali in cui ciò sia opportuno, al di fuori degli orari di funzionamento delle dogane e delle altre autorità competenti.
- 9.2. Ciascun membro assegna alle merci deperibili l'opportuna priorità nella programmazione di eventuali esami che possono essere richiesti.
- 9.3. Ciascun membro predispone o consente all'importatore di predisporre l'opportuno stoccaggio delle merci deperibili in attesa dello svincolo. Il membro può richiedere che eventuali strutture di deposito predisposte dall'importatore siano state approvate o designate dalle autorità competenti. La circolazione delle merci verso tali strutture di deposito, comprese le autorizzazioni per l'operatore che effettua gli spostamenti, può essere soggetta, se richiesto, all'approvazione delle autorità competenti. Il membro, ove possibile e coerente con il diritto interno, mette in atto su richiesta dell'importatore le procedure necessarie perché lo svincolo avvenga presso tali strutture di deposito.

¹ Ai fini della presente disposizione, per merci deperibili si intendono le merci soggette a rapido deterioramento a causa delle loro caratteristiche naturali, in particolare in assenza di appropriate condizioni di stoccaggio.

- 9.4. In caso di ritardo significativo nello svincolo delle merci deperibili, e su richiesta scritta, il membro importatore comunica per quanto possibile le ragioni del ritardo.

Articolo 8

Cooperazione tra le agenzie di frontiera

1. Ciascun membro garantisce che le sue autorità e agenzie responsabili dei controlli e delle procedure frontaliere che si occupano delle procedure di importazione, esportazione e transito delle merci cooperino e coordinino le loro attività al fine di agevolare gli scambi.
2. Ciascun membro, per quanto possibile e attuabile, coopera a condizioni concordate con i membri confinanti al fine di coordinare le procedure ai valichi di frontiera e di agevolare gli scambi transfrontalieri. Tali cooperazione e coordinamento possono comprendere:
 - a) l'allineamento dei giorni e degli orari lavorativi;
 - b) l'allineamento delle procedure e delle formalità;
 - c) lo sviluppo e la condivisione di strutture comuni;
 - d) i controlli congiunti;
 - e) l'istituzione di un posto di controllo frontaliero unico.

Articolo 9
Circolazione delle merci destinate
all'importazione sotto controllo doganale

Ciascun membro, nella misura del possibile e a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti normativi, consente alle merci destinate all'importazione di circolare sotto controllo doganale nel suo territorio da un ufficio doganale di entrata a un altro ufficio doganale nel suo territorio nel quale le merci saranno svincolate o sdoganate.

Articolo 10
Formalità in relazione all'importazione,
all'esportazione e al transito

1. Formalità e requisiti in materia di documentazione
- 1.1. Al fine di ridurre al minimo l'impatto e la complessità delle formalità di importazione, esportazione e transito e di ridurre e semplificare i requisiti in materia di documentazione per l'importazione, l'esportazione e il transito, e tenendo in conto i legittimi obiettivi strategici e altri fattori quali le modifiche delle circostanze, le nuove informazioni pertinenti, le pratiche commerciali, la disponibilità di tecniche e tecnologie, le migliori pratiche internazionali e i suggerimenti delle parti interessate, ciascun membro riesamina tali formalità e requisiti in materia di documentazione e, in base ai risultati di tale riesame, garantisce, se del caso, che tali formalità e requisiti in materia di documentazione siano:
 - a) adottati e/o applicati in vista di un rapido svincolo e sdoganamento delle merci, in particolare le merci deperibili;

- b) adottati e/o applicati in una maniera che tenda a ridurre i tempi e i costi della conformità per gli operatori commerciali;
 - c) la misura meno restrittiva degli scambi quando vi sono due o più alternative ragionevoli che consentono di raggiungere l'obiettivo o gli obiettivi in questione; e
 - d) soppressi, comprese le loro parti, se non più necessari.
- 1.2. Il comitato elabora procedure per la condivisione tra i membri di informazioni e migliori pratiche, se del caso.
2. Accettazione delle copie
- 2.1. Ciascun membro, ove opportuno, si impegna ad accettare copie cartacee o elettroniche dei documenti giustificativi richiesti per le formalità di importazione, esportazione o transito.
- 2.2. Qualora gli originali di tali documenti siano già in possesso di un ente pubblico di un membro, gli altri enti pubblici di tale membro accettano al posto dell'originale, ove possibile, copie cartacee o elettroniche prodotte dall'ente in possesso dei documenti originali.
- 2.3. I membri non richiedono le copie o gli originali delle dichiarazioni di esportazione presentate alle autorità doganali del membro esportatore come requisito per l'importazione¹.

¹ Nessuna disposizione del presente paragrafo impedisce ai membri di richiedere documenti quali certificati, permessi o licenze quali requisito per l'importazione di merci controllate o regolamentate.

3. Uso di norme internazionali
 - 3.1. I membri sono invitati a utilizzare le pertinenti norme internazionali e loro parti quale base per le loro formalità e procedure di importazione, esportazione o transito, salvo ove previsto altrimenti dal presente accordo.
 - 3.2. I membri sono invitati a partecipare, entro i limiti delle loro risorse, all'elaborazione e revisione periodica delle norme internazionali pertinenti da parte delle organizzazioni internazionali appropriate.
 - 3.3. Il comitato elabora procedure per la condivisione tra i membri di informazioni e migliori pratiche sull'attuazione delle norme internazionali, se del caso. Il comitato può anche invitare le pertinenti organizzazioni internazionali a discutere della loro attività relativa alle norme internazionali. Se del caso, il comitato può indicare norme specifiche che sono di particolare utilità per i membri.
4. Sportello unico
 - 4.1. I membri si impegnano a istituire o mantenere uno sportello unico che consenta agli operatori commerciali di presentare la documentazione e/o i dati richiesti per l'importazione, l'esportazione o il transito delle merci attraverso un unico punto di ingresso alle autorità o enti partecipanti. Dopo l'esame della documentazione e/o dei dati da parte delle autorità o degli enti partecipanti i risultati sono comunicati ai richiedenti tramite lo sportello unico in modo tempestivo.

- 4.2. Nei casi in cui la documentazione e/o i dati richiesti siano già stati ricevuti attraverso lo sportello unico, le autorità o gli enti partecipanti non possono richiedere la stessa documentazione e/o gli stessi dati richiesti tranne che in caso di urgenza e in altre eccezioni limitate, che sono rese pubbliche.
- 4.2. I membri notificato al comitato i dettagli del funzionamento dello sportello unico.
- 4.4. I membri, nella misura del possibile e del realizzabile, usano le tecnologie dell'informazione a supporto dello sportello unico.
5. Ispezioni pre-imbarco
- 5.1. I membri non impongono l'uso delle ispezioni pre-imbarco in relazione alla classificazione tariffaria e alla valutazione in dogana.
- 5.2. Fatti salvi i diritti dei membri di utilizzare altri tipi di ispezioni pre-imbarco non contemplati al paragrafo 5.1, i membri sono invitati a non introdurre o applicare nuovi requisiti relativi al loro uso¹.
6. Ricorso a spedizionieri doganali
- 6.1. Fatte salve le importanti riserve strategiche di taluni membri che continuano ad assegnare un ruolo speciale agli spedizionieri doganali, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo i membri non introducono l'obbligo di avvalersi degli spedizionieri doganali.

¹ Il presente paragrafo si riferisce alle ispezioni pre-imbarco di cui all'accordo sulle ispezioni pre-imbarco, e non preclude le ispezioni pre-imbarco a fini sanitari e fitosanitari.

- 6.2. Ciascun membro notifica al comitato e pubblica le sue misure relative al ricorso agli spedizionieri doganali. Eventuali modifiche successive sono prontamente notificate e pubblicate.
- 6.3. I membri applicano norme trasparenti e obiettive alla concessione di licenze agli spedizionieri doganali.
7. Procedure di frontiera comuni e requisiti uniformi in materia di documentazione
- 7.1. Ciascun membro, fatto salvo il paragrafo 7.2, applica procedure doganali comuni e requisiti uniformi in materia di documentazione per lo svincolo e lo sdoganamento delle merci in tutto il suo territorio.
- 7.2. Nessuna disposizione del presente articolo impedisce a un membro di:
- a) differenziare le sue procedure e i suoi requisiti in materia di documentazione in base alla natura e alla tipologia delle merci, o in base ai loro mezzi di trasporto;
 - b) differenziare le sue procedure e i suoi requisiti in materia di documentazione per le merci in base alla gestione del rischio;
 - c) differenziare le sue procedure e i suoi requisiti in materia di documentazione per accordare un esonero totale o parziale dai dazi o dalle imposte all'importazione;
 - d) utilizzare l'archiviazione o il trattamento elettronici; o
 - e) differenziare le sue procedure e i suoi requisiti in materia di documentazione in maniera coerente con l'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie.

8. Merci respinte
- 8.1. Quando le merci presentate per l'importazione sono respinte dall'autorità competente di un membro a causa della non conformità alla normativa sanitaria o fitosanitaria o ai regolamenti tecnici, il membro, senza pregiudizio a quanto previsto dalle sue disposizioni legislative e regolamentari e in conformità con quanto da essi disposto, consente all'importatore di rispedire o restituire le merci respinte all'esportatore o ad altra persona designata dall'esportatore.
- 8.2. Qualora la possibilità di cui al paragrafo 8.1 sia accordata e l'importatore non se ne avvalga entro tempi ragionevoli, l'autorità competente può modificare il trattamento che riserva a tali merci non conformi.
9. Ammissione temporanea delle merci e perfezionamento attivo e passivo
- 9.1. Ammissione temporanea delle merci

Ciascun membro consente, conformemente alle sue disposizioni legislative e regolamentari, che le merci siano introdotte nel suo territorio doganale esonerate in tutto o in parte, a determinate condizioni, dal pagamento dei dazi all'importazione e delle imposte, se tali merci sono introdotte nel suo territorio doganale per una finalità specifica, sono destinate a essere riesportate entro un periodo determinato e non hanno subito alcuna modifica tranne l'ammortamento normale e le perdite dovute all'utilizzo.

9.2. Perfezionamento attivo e passivo

- a) Ciascun membro consente, conformemente alle sue disposizioni legislative e regolamentari, il perfezionamento attivo e passivo delle merci. Le merci per le quali è autorizzato il perfezionamento passivo possono essere reintrodotte in esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione e dalle imposte in conformità alle leggi e ai regolamenti del membro.
- b) Ai fini del presente articolo il termine "perfezionamento attivo" indica la procedura doganale con la quale talune merci possono essere introdotte nel territorio doganale di un membro esonerate del tutto o in parte, a determinate condizioni, dal pagamento di dazi all'importazione e imposte, o ammissibili per la restituzione del dazio, sulla base del fatto che tali merci sono destinate a fabbricazione, trasformazione o riparazione e alla successiva esportazione.
- c) Ai fini del presente articolo il termine "perfezionamento passivo" indica la procedura doganale con la quale le merci in libera pratica nel territorio doganale dei membri possono essere esportate temporaneamente per fabbricazione, trasformazione o riparazione all'estero e successivamente reimportate.

Articolo 11
Libertà di transito

1. I regolamenti e le formalità per il traffico in transito imposte dai membri:
 - a) non sono mantenuti in vigore se le circostanze o gli obiettivi che ne hanno motivato l'adozione vengono a mancare o se cambiamenti intervenuti nelle circostanze o negli obiettivi rendono possibile un approccio ragionevolmente disponibile meno restrittivo degli scambi;
 - b) non sono applicati in modo tale da comportare una restrizione dissimulata del traffico in transito.
2. Il traffico in transito non è condizionato alla riscossione di diritti o oneri imposti in materia di transito, eccetto gli oneri per il trasporto o quelli commisurati alle spese amministrative derivanti dal transito o al costo dei servizi prestati.
3. I membri si astengono dal perseguire, adottare o mantenere restrizioni volontarie o altre misure analoghe nei confronti del traffico in transito. Ciò lascia impregiudicati gli attuali e futuri regolamenti nazionali e accordi bilaterali o multilaterali relativi alla regolamentazione dei trasporti, in linea con le norme dell'OMC.
4. Ciascun membro accorda ai prodotti che transiteranno nel territorio di un qualsiasi altro membro un trattamento non meno favorevole di quello che accorderebbe a tali prodotti se questi fossero trasportati dal luogo di origine al luogo di destinazione senza passare attraverso il territorio di tale altro membro.

5. I membri sono invitati a mettere a disposizione, se possibile, infrastrutture fisiche separate (quali corsie, posti d'ormeggio e simili) per il traffico in transito.
6. Le formalità, i requisiti in materia di documentazione e i controlli doganali per il traffico in transito non comportano oneri maggiori di quelli necessari per:
 - a) identificare le merci e
 - b) assicurarsi che siano soddisfatti i requisiti per il transito.
7. Una volta che la procedura di transito per le merci sia stata avviata e che queste siano state autorizzate a procedere dal punto di origine nel territorio di un membro, tali merci non saranno soggette a oneri doganali, ritardi non necessari o restrizioni finché non abbiano concluso il transito al punto di destinazione all'interno del territorio del membro.
8. I membri non applicano alle merci in transito i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformità ai sensi dell'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi.
9. I membri consentono e rendono possibile la compilazione e il trattamento anticipati della documentazione e dei dati di transito prima dell'arrivo delle merci.
10. Una volta che il traffico in transito abbia raggiunto l'ufficio doganale di uscita dal territorio di un membro, tale ufficio pone prontamente fine all'operazione di transito a condizione che i requisiti di transito siano soddisfatti.
11. Qualora un membro richieda per il traffico in transito una garanzia sotto forma di cauzione, deposito o altro opportuno strumento monetario o non monetario¹, tale garanzia si limita ad assicurare che i requisiti relativi a tale traffico in transito siano soddisfatti.

¹ Nessun elemento della presente disposizione impedisce a un membro di mantenere le procedure esistenti in base alle quali il mezzo di trasporto può essere utilizzato come garanzia per il traffico in transito.

12. Una volta che il membro abbia determinato che i requisiti per il traffico sono soddisfatti, la garanzia è liberata senza indugio.
13. Ciascun membro, conformemente alle sue disposizioni legislative e regolamentari, consente le garanzie globali che includono transazioni multiple per lo stesso operatore o i rinnovi di garanzie senza che queste vengano liberate per le spedizioni successive.
14. Ciascun membro rende pubbliche le informazioni che usa per stabilire la garanzia, comprese le garanzie per le transazioni singole e, ove opportuno, le garanzie per le transazioni multiple.
15. Ciascun membro può richiedere l'uso di convogli doganali o scorte doganali per il traffico in transito solo in situazioni ad alto rischio o quando la conformità alle disposizioni legislative e regolamentari non può essere assicurata tramite l'uso delle garanzie. Le norme generali applicabili ai convogli e alle scorte doganali sono pubblicate in conformità dell'articolo 1.
16. I membri si impegnano a cooperare e coordinarsi al fine di aumentare la libertà di transito. Tali cooperazione e coordinamento possono comprendere, tra l'altro, intese su:
 - a) oneri;
 - b) formalità e requisiti giuridici; e
 - c) il funzionamento pratico dei regimi di transito.

17. Ciascun membro si impegna a nominare un coordinatore nazionale per il transito al quale possono essere rivolte tutte le richieste e le proposte degli altri membri relative al buon funzionamento delle operazioni di transito.

Articolo 12

Cooperazione doganale

1. Misure per la promozione della conformità e della cooperazione
 - 1.1. I membri concordano sull'importanza di garantire che gli operatori commerciali siano consapevoli dei propri obblighi di conformità, incoraggiare la conformità volontaria per consentire agli importatori, nelle circostanze opportune, di autocorreggersi senza sanzioni, e applicare misure di conformità per mettere in campo misure più incisive nei confronti degli operatori commerciali inadempienti¹.
 - 1.2. I membri sono invitati a condividere informazioni sulle migliori prassi nella gestione della conformità doganale, anche attraverso il comitato. I membri sono incoraggiati a cooperare negli orientamenti tecnici e nell'assistenza o nel sostegno allo sviluppo di capacità al fine di attuare misure di conformità e di rafforzare la loro efficacia.
2. Scambio di informazioni
 - 2.1. Su richiesta e fatte salve le disposizioni del presente articolo, i membri si scambiano le informazioni di cui al paragrafo 6.1, lettere b) e/o c), ai fini della verifica di una dichiarazione d'importazione o di esportazione in determinati casi nei quali vi sono ragionevoli motivi di dubitare della veridicità o dell'accuratezza della dichiarazione.

¹ Tale attività ha l'obiettivo generale di ridurre la frequenza della non conformità e, di conseguenza, la necessità di scambiarsi informazioni ai fini dell'applicazione della legge.

2.2. Ciascun membro notifica al comitato le coordinate del suo punto di contatto per lo scambio di tali informazioni.

3. Verifica

I membri presentano una richiesta di informazioni solo dopo aver svolto adeguate procedure di verifica della dichiarazione di importazione o di esportazione e solo dopo aver ispezionato la documentazione pertinente disponibile.

4. Richiesta

4.1. Il membro richiedente presenta la richiesta al membro destinatario per iscritto, in forma cartacea o elettronica in una lingua ufficiale dell'OMC concordata o altra lingua concordata, precisando:

- a) la questione controversa compreso, ove opportuno e disponibile, il numero identificativo della dichiarazione di esportazione corrispondente alla dichiarazione di importazione in questione;
- b) lo scopo per il quale il membro richiedente richiede l'informazione o i documenti, nonché i nomi e i recapiti delle persone cui si riferisce la richiesta, se noti;
- c) ove richiesto dal membro destinatario della richiesta, la conferma¹ della verifica, se del caso;
- d) l'informazione o i documenti specifici richiesti;

¹ Essa può comprendere informazioni pertinenti sulla verifica condotta ai sensi del paragrafo 3. Tali informazioni sono soggette al livello di protezione e riservatezza specificato dal membro che effettua la verifica.

- e) l'identità dell'ufficio originario che presenta la richiesta;
- f) il riferimento alle disposizioni del diritto interno e dell'ordinamento giuridico del membro richiedente che disciplinano la raccolta, la protezione, l'utilizzo, la divulgazione, la detenzione e la distruzione di informazioni riservate e di dati personali.

4.2. Se il membro richiedente non è in grado di adempiere, in tutto o in parte, a quanto previsto alle lettere del paragrafo 4.1, è tenuto a indicarlo nella richiesta.

5. Protezione e riservatezza

5.1. Il membro richiedente, fatto salvo il paragrafo 5.2:

- a) mantiene strettamente riservati le informazioni e i documenti forniti dal membro destinatario della richiesta e riserva loro almeno un livello di protezione e riservatezza pari a quello previsto dal diritto interno e dall'ordinamento giuridico del membro destinatario della richiesta, come indicato al paragrafo 6.1, lettere b) o c);
- b) fornisce le informazioni o i documenti unicamente alle autorità doganali competenti per la questione e usa tali informazioni e documenti esclusivamente allo scopo precisato nella richiesta, salvo diverso accordo scritto del membro destinatario della richiesta;
- c) non divulga le informazioni o i documenti senza la specifica autorizzazione scritta del membro destinatario della richiesta;
- d) non usa informazioni o documenti non verificati provenienti dal membro destinatario della richiesta come fattore determinante per il chiarimento di dubbi in nessuna circostanza;

- e) rispetta le condizioni specifiche per ogni singolo caso disposte dal membro destinatario della richiesta relative alla conservazione e alla distruzione di documenti o informazioni riservate e dati personali; e
- f) su richiesta, informa il membro destinatario della richiesta di eventuali decisioni e azioni relative alla questione adottate a seguito delle informazioni o dei documenti forniti.

5.2. Un membro richiedente può non essere in grado, conformemente al proprio diritto interno e al proprio ordinamento giuridico, di adempiere a quanto previsto nelle disposizioni di cui alle lettere del paragrafo 5.1. In tal caso il membro richiedente lo specifica nella richiesta.

5.3. Il membro destinatario della richiesta riserva a qualsiasi richiesta e informazione di verifica ricevute ai sensi del paragrafo 4 un livello di protezione e riservatezza almeno pari a quello che riconosce alle proprie informazioni analoghe.

6. Comunicazione di informazioni

6.1. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, il membro destinatario della richiesta senza indugio:

- a) risponde per iscritto, in forma cartacea o elettronica;
- b) fornisce le informazioni specifiche indicate nella dichiarazione di importazione o di esportazione, o la dichiarazione stessa, se disponibile, nonché la descrizione del livello di protezione e riservatezza che il membro richiedente deve assicurare;

- c) su richiesta fornisce le informazioni specifiche come indicate nei seguenti documenti, o i documenti stessi, presentati a supporto della dichiarazione di importazione o di esportazione, per quanto disponibili: fattura commerciale, distinta del carico, certificato di origine e distinta di trasporto, nella forma in cui questi sono stati archiviati (cartacea o elettronica) nonché la descrizione del livello di protezione e riservatezza che il membro richiedente deve assicurare;
- d) conferma che i documenti forniti sono copie autentiche;
- e) fornisce le informazioni o comunque risponde alla richiesta, nella misura del possibile, entro 90 giorni dalla data della richiesta.

6.2. Prima di trasmettere le informazioni il membro destinatario della richiesta, conformemente al proprio diritto interno e al proprio ordinamento giuridico, può richiedere una garanzia che quella specifica informazione non sarà utilizzata quale prova in indagini penali, procedimenti giudiziari o procedimenti non doganali senza l'esplicita autorizzazione scritta del membro destinatario della richiesta. Se il membro richiedente non è in grado di adempiere a tale richiesta, dovrebbe dichiararlo al membro destinatario della richiesta.

7. Rinvio o rifiuto di una richiesta

7.1. Il membro destinatario della richiesta può rinviare o rifiutare del tutto o in parte una richiesta di fornire informazioni, informando il membro richiedente dei motivi, se:

- a) ciò fosse contrario all'interesse pubblico che trova riscontro nel diritto interno e nell'ordinamento giuridico del membro destinatario della richiesta;

- b) conformemente al suo diritto interno e al suo ordinamento giuridico la divulgazione dell'informazione non fosse consentita. In tal caso, esso trasmette al richiedente una copia dello specifico riferimento pertinente;
- c) la trasmissione delle informazioni impedisse l'applicazione della normativa o interferisse comunque con indagini, azioni o procedimenti amministrativi o giudiziari in corso;
- d) il consenso dell'importatore o dell'esportatore fosse prescritto dal diritto interno e dall'ordinamento giuridico che disciplinano la raccolta, la protezione, l'utilizzo, la divulgazione, la detenzione e la distruzione di informazioni riservate o di dati personali, e tale consenso non fosse stato accordato; o
- e) la richiesta di informazioni fosse pervenuta successivamente alla scadenza dell'obbligo giuridico per il membro destinatario della richiesta di conservare i documenti.

7.2. Nelle circostanze di cui ai paragrafi 4.2, 5.2 o 6.2, l'esecuzione della richiesta è a discrezione del membro destinatario.

8. Reciprocità

Se il membro richiedente ritiene di non essere in grado di soddisfare un'eventuale richiesta analoga avanzata dal membro destinatario della richiesta o se non ha ancora attuato il presente articolo, è tenuto a precisare tale fatto nella richiesta. L'esecuzione di tale richiesta è a discrezione del membro destinatario della richiesta.

9. Onere amministrativo

- 9.1. Il membro richiedente prende in considerazione le implicazioni in termini di risorse e di costi associati per il membro destinatario che risponde alla richiesta di informazioni. Il membro richiedente considera la proporzionalità tra il proprio interesse sul piano fiscale nel perseguire la sua richiesta e gli sforzi necessari al membro destinatario della richiesta per fornire tale informazione.
- 9.2. Se un membro destinatario della richiesta riceve un numero ingestibile di richieste di informazioni o una richiesta di informazioni di portata ingestibile da uno o più membri e non è in grado di soddisfare tali richieste in un lasso di tempo ragionevole, può richiedere a uno o più membri richiedenti di assegnare delle priorità al fine di concordare un limite pratico che tenga conto dei vincoli relativi alle risorse disponibili. In assenza di un approccio concordato, l'esecuzione di tali richieste è a discrezione del membro destinatario delle richieste sulla base delle priorità da esso stesso assegnate.

10. Limitazioni

Un membro destinatario della richiesta non è tenuto a:

- a) modificare il formato delle sue dichiarazioni o procedure di importazione o di esportazione;
- b) richiedere documenti diversi da quelli presentati con la dichiarazione di importazione o di esportazione come specificato al paragrafo 6.1, lettera c);
- c) avviare indagini per ottenere le informazioni;

- d) modificare il periodo di conservazione di tali informazioni;
- e) introdurre documentazione cartacea quando il formato elettronico sia già stato introdotto;
- f) tradurre le informazioni;
- g) verificare l'accuratezza delle informazioni; o
- h) fornire informazioni che pregiudicherebbero i legittimi interessi commerciali di determinate imprese, pubbliche o private.

11. Uso non autorizzato o divulgazione

11.1. In caso di violazione delle condizioni d'uso o di divulgazione delle informazioni scambiate ai sensi del presente articolo, il membro richiedente che ha ricevuto l'informazione comunica tempestivamente i dettagli di tale uso o divulgazione non autorizzati al membro destinatario della richiesta che ha fornito le informazioni e:

- a) adotta le misure necessarie per porre rimedio a tale violazione;
- b) adotta le misure necessarie per prevenire violazioni future; e
- c) notifica al membro destinatario della richiesta le misure adottate ai sensi delle lettere a) e b).

11.2. Il membro destinatario della richiesta può sospendere i propri obblighi nei confronti del membro richiedente, in conformità del presente articolo, fino a quando non siano state adottate le misure di cui al paragrafo 11.1.

12. Accordi bilaterali e regionali
- 12.1. Nessuna disposizione del presente articolo impedisce ai membri di concludere o mantenere accordi bilaterali, plurilaterali o regionali per la condivisione o lo scambio di informazioni e dati doganali, compresi quelli su base rapida e sicura come ad esempio su base automatica o in anticipo rispetto all'arrivo della partita.
- 12.2. Nessuna disposizione del presente articolo è interpretata come disposizione che alteri o si ripercuota sui diritti e sugli obblighi di un membro nell'ambito di tali accordi bilaterali, plurilaterali o regionali, o che disciplini lo scambio di informazioni o dati doganali nell'ambito di tali accordi.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI IN MERITO AL TRATTAMENTO SPECIALE E DIFFERENZIATO PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO MEMBRI E I PAESI MENO AVANZATI MEMBRI

Articolo 13

Principi generali

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 12 del presente accordo sono attuate dai paesi in via di sviluppo e dai paesi meno avanzati membri in conformità della presente sezione, che è basata sulle modalità concordate nell'allegato D dell'accordo quadro del luglio 2004 (WT/L/579) e nel paragrafo 33 e nell'allegato E della dichiarazione ministeriale di Hong Kong (WT/MIN(05)/DEC).

2. Dovrebbero essere forniti assistenza e sostegno per lo sviluppo di capacità¹ per aiutare i paesi in via di sviluppo e i paesi meno avanzati membri ad attuare le disposizioni del presente accordo, in conformità della loro natura e del loro ambito di applicazione. La portata e i tempi di attuazione delle disposizioni del presente accordo dipendono dalle capacità di attuazione dei paesi in via di sviluppo e dei paesi meno avanzati membri. Se un paese in via di sviluppo o meno avanzato membro non ha la capacità necessaria, l'attuazione delle disposizioni interessate non sarà richiesta fino a quando tale capacità non sarà stata acquisita.
3. I paesi meno avanzati membri saranno tenuti ad assumere impegni solo nella misura in cui ciò sia compatibile con le loro specifiche esigenze di sviluppo, commerciali e finanziarie o con le loro capacità amministrative e istituzionali.
4. Tali principi si applicano mediante le disposizioni di cui alla sezione II.

Articolo 14

Categorie di disposizioni

1. Vi sono tre categorie di disposizioni:
 - a) la categoria A contiene le disposizioni che un paese in via di sviluppo membro o un paese meno avanzato membro indica per l'attuazione al momento dell'entrata in vigore del presente accordo o, nel caso dei paesi meno avanzati membri, entro un anno dall'entrata in vigore, come previsto all'articolo 15;

¹ Ai fini del presente accordo, l'"assistenza e il sostegno per lo sviluppo di capacità" possono essere prestati sotto forma di assistenza tecnica, finanziaria o qualsiasi altra forma concordata di assistenza.

- b) la categoria B contiene le disposizioni che un paese in via di sviluppo membro o un paese meno avanzato membro indica per l'attuazione a partire da una data successiva a un periodo di transizione dopo l'entrata in vigore del presente accordo, come previsto all'articolo 16:
 - c) la categoria C contiene le disposizioni che un paese in via di sviluppo membro o un paese meno avanzato membro indica per l'attuazione a partire da una data successiva a un periodo di transizione dopo l'entrata in vigore del presente accordo e che richiedono l'acquisizione di capacità di attuazione mediante assistenza e sostegno per lo sviluppo di capacità, come previsto all'articolo 16.
2. Ciascun paese in via di sviluppo membro e paese meno avanzato membro determina autonomamente, su base individuale, le disposizioni da includere in ciascuna delle categorie A, B e C.

Articolo 15

Notifica e attuazione della categoria A

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo ciascun paese in via di sviluppo membro attua i suoi impegni di categoria A. Tali impegni, assegnati alla categoria A, saranno in tal modo resi parte integrante del presente accordo.
2. I paesi meno avanzati membri possono notificare al comitato le disposizioni da essi assegnate alla categoria A entro un periodo massimo di un anno dall'entrata in vigore del presente accordo. Ogni impegno dei paesi meno avanzati membri assegnato alla categoria A sarà in tal modo reso parte integrante del presente accordo.

Articolo 16
Notifica delle date di attuazione definitive
per la categoria B e la categoria C

1. Per quanto riguarda le disposizioni che un paese in via di sviluppo membro non ha assegnato alla categoria A, il membro può rimandarne l'attuazione conformemente al processo di cui al presente articolo.

Categoria B per i paesi in via di sviluppo membri

- a) Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, ciascun paese in via di sviluppo membro notifica al comitato le disposizioni da esso assegnate alla categoria B e le corrispondenti date indicative di attuazione¹.
- b) Entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo ciascun paese in via di sviluppo membro notifica al comitato le date definitive per l'attuazione delle disposizioni da esso assegnate alla categoria B. Se un paese in via di sviluppo membro, prima di tale termine, ritiene di aver bisogno di un periodo di tempo aggiuntivo per notificare le date definitive, esso può richiedere al comitato l'estensione necessaria per la notifica.

¹ Le notifiche trasmesse possono includere anche ulteriori informazioni che il membro notificante ritenga opportune. I membri sono invitati a fornire informazioni sull'agenzia o ente interno responsabile dell'attuazione.

Categoria C per i paesi in via di sviluppo membri

- c) Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, ciascun paese in via di sviluppo membro notifica al comitato le disposizioni da esso assegnate alla categoria C e le corrispondenti date indicative di attuazione. A fini di trasparenza, le notifiche trasmesse includono informazioni sull'assistenza e il sostegno per lo sviluppo di capacità che il membro richiede ai fini dell'attuazione¹.
- d) Entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo i paesi in via di sviluppo membri e i membri donatori interessati, tenendo conto di eventuali accordi esistenti già in atto, delle notifiche in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1, e delle informazioni trasmesse in conformità alla precedente lettera c), forniscono al comitato informazioni sugli accordi in vigore o conclusi necessari a prestare assistenza e sostegno per lo sviluppo di capacità per consentire l'attuazione della categoria C². I paesi in via di sviluppo membri informano tempestivamente il comitato di tali accordi. Il comitato invita inoltre i donatori non membri a fornire informazioni sugli accordi esistenti o conclusi.
- e) Entro 18 mesi dalla data di comunicazione delle informazioni di cui alla lettera d), i membri donatori e i rispettivi paesi in via di sviluppo membri informano il comitato dei progressi nella prestazione di assistenza e sostegno per lo sviluppo di capacità. Ciascun paese in via di sviluppo membro notifica contestualmente l'elenco delle date di attuazione definitive.

¹ I membri possono inoltre includere informazioni sui piani e progetti nazionali di attuazione dell'agevolazione degli scambi commerciali, sull'agenzia o ente interno responsabile dell'attuazione e sugli eventuali donatori con i quali abbiano un accordo per la prestazione di assistenza.

² Le condizioni di tali accordi saranno convenute di comune accordo, su base bilaterale o attraverso le pertinenti organizzazioni internazionali, in linea con l'articolo 21, paragrafo 3.

2. Per quanto riguarda le disposizioni che un paese meno avanzato membro non ha assegnato alla categoria A, il paese meno avanzato membro può rimandarne l'attuazione in conformità al processo di cui al presente articolo.

Categoria B per i paesi meno avanzati membri

- a) Entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo, un paese meno avanzato membro notifica al comitato le sue disposizioni di categoria B e può notificare le corrispondenti date indicative di attuazione, tenendo conto della massima flessibilità per i paesi meno avanzati membri.
- b) Entro due anni dalla data di notifica di cui alla precedente lettera a), ciascun paese meno avanzato membro notifica al comitato la conferma della categoria cui le disposizioni sono assegnate e notifica le loro date di attuazione. Se un paese meno avanzato membro, prima di tale termine, ritiene di aver bisogno di un periodo di tempo aggiuntivo per notificare le date definitive, esso può richiedere al comitato l'estensione necessaria per la notifica.

Categoria C per i paesi meno avanzati membri

- c) A fini di trasparenza e per facilitare gli accordi con i donatori, un anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo ciascun paese meno avanzato membro notifica al comitato le disposizioni da esso assegnate alla categoria C, tenendo conto della massima flessibilità per i paesi meno avanzati membri.

- d) Un anno dopo la data di cui alla precedente lettera c), i paesi meno avanzati membri notificano le informazioni sull'assistenza e il sostegno per lo sviluppo di capacità richieste ai fini dell'attuazione¹.
- e) Entro due anni dalla notifica di cui alla precedente lettera d), i paesi meno avanzati membri e i membri donatori interessati, tenendo conto delle informazioni trasmesse in conformità della precedente lettera d), forniscono al comitato informazioni sugli accordi in vigore o conclusi necessari a fornire assistenza e sostegno per lo sviluppo di capacità per consentire l'attuazione della categoria C². I paesi meno avanzati membri partecipanti informano tempestivamente il comitato di tali accordi. Essi notificano contestualmente le date di attuazione indicative dei corrispondenti impegni di categoria C coperti dagli accordi di assistenza e sostegno. Il comitato invita inoltre i donatori non membri a fornire informazioni sugli accordi esistenti e conclusi.
- f) Entro 18 mesi dalla data di comunicazione delle informazioni di cui alla lettera e), i membri donatori interessati e i rispettivi paesi meno avanzati membri informano il comitato dei progressi nella prestazione di assistenza e sostegno per lo sviluppo di capacità. Ciascun paese meno avanzato membro notifica contestualmente al comitato l'elenco delle date di attuazione definitive.

¹ I membri possono inoltre includere informazioni sui piani e progetti nazionali di attuazione dell'agevolazione degli scambi commerciali, sull'agenzia o ente interno responsabile dell'attuazione e sugli eventuali donatori con i quali abbiano un accordo per la prestazione di assistenza.

² Le condizioni di tali accordi saranno convenute di comune accordo, su base bilaterale o attraverso le pertinenti organizzazioni internazionali, in linea con l'articolo 21, paragrafo 3.

3. I paesi membri in via di sviluppo e i paesi meno avanzati membri per i quali sia difficile comunicare le date definitive di attuazione entro i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 a causa della mancanza di sostegno da parte dei donatori o alla mancanza di progressi nell'ambito della prestazione di assistenza e sostegno per lo sviluppo di capacità dovrebbero notificarlo al comitato il più presto possibile prima della scadenza di tali termini. I membri convengono di collaborare per affrontare tali difficoltà, tenendo conto delle circostanze e dei problemi particolari del membro interessato. Il comitato, se del caso, intraprende azioni per affrontare tali difficoltà, anche prorogando i termini di notifica delle date definitive per il membro interessato.
4. Tre mesi prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 1, lettere b) o e) o, nel caso di un paese meno avanzato membro, di cui al paragrafo 2, lettere b) o f), il segretariato invia un promemoria ai membri che non abbiano notificato una data definitiva di attuazione delle disposizioni assegnate alla categoria B o C. Se il membro non si appella al paragrafo 3, o al paragrafo 1, lettera b) nel caso di un paese in via di sviluppo membro, oppure al paragrafo 2, lettera b) nel caso di un paese meno avanzato membro, al fine di prorogare il termine, e non notifica una data definitiva di attuazione, il membro dà attuazione alle disposizioni entro l'anno successivo al termine di cui al paragrafo 1, lettere b) o e), o al paragrafo 2, lettere b) o f), nel caso di un paese meno avanzato membro, o al termine prorogato ai sensi del paragrafo 3.

5. Entro 60 giorni dalla data di notifica delle date definitive di attuazione delle disposizioni di categoria B e C in conformità ai paragrafi 1, 2 e 3, il comitato prende nota degli allegati contenenti le date definitive di attuazione delle categorie B e C per ciascun membro, comprese eventuali date di cui al paragrafo 4, rendendo tali allegati parte integrante del presente accordo.

Articolo 17

Meccanismo di segnalazione precoce: proroga delle date di attuazione per le disposizioni nelle categorie B e C

1.
 - a) Un paese in via di sviluppo membro o paese meno avanzato membro che ritiene di essere in difficoltà nell'attuazione di una disposizione che ha assegnato alla categoria B o C entro la data definitiva di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere b) o e), o all'articolo 16, paragrafo 2, lettere b) o f), nel caso di un paese meno avanzato membro, ne dà notifica al comitato. I paesi in via di sviluppo membri danno notifica al comitato al più tardi 120 giorni prima della scadenza del termine di attuazione. I paesi meno avanzati membri danno notifica al comitato al più tardi 90 giorni prima della scadenza di tale termine.
 - b) La notifica al comitato indica la nuova data entro la quale il paese in via di sviluppo membro o il paese meno avanzato membro ritiene di poter essere in grado di attuare la disposizione interessata. La notifica indica inoltre i motivi del ritardo previsto nell'attuazione. Tali motivi possono includere necessità di assistenza e sostegno per lo sviluppo di capacità non previste in precedenza o assistenza e supporto aggiuntivi per aiutare lo sviluppo di capacità.

2. Se la richiesta di tempo aggiuntivo per l'attuazione non eccede i 18 mesi per un paese in via di sviluppo membro e i 3 anni per un paese meno avanzato membro, il membro richiedente ha diritto a tale tempo aggiuntivo senza nessuna ulteriore azione da parte del comitato.
3. Se un paese in via di sviluppo membro o un paese meno avanzato membro ritiene che sia necessaria una prima proroga superiore a quella di cui al paragrafo 2, o una seconda proroga o una proroga successiva, esso trasmette al comitato una richiesta di proroga contenente le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), al più tardi 120 giorni, per un paese in via di sviluppo membro, o 90 giorni, per un paese meno avanzato membro, prima della scadenza della data originale di attuazione definitiva o delle eventuali proroghe successive.
4. Il comitato esamina con la debita attenzione la richiesta di accordare una proroga, tenendo conto delle circostanze individuali del membro che presenta la richiesta. Tali circostanze possono comprendere difficoltà e ritardi nell'ottenere assistenza e sostegno per lo sviluppo di capacità.

Articolo 18

Attuazione della categoria B e della categoria C

1. In conformità dell'articolo 13, paragrafo 2, se un paese in via di sviluppo membro o un paese meno avanzato membro, dopo aver espletato le procedure di cui all'articolo 16, paragrafi 1 o 2, e all'articolo 17, qualora la proroga richiesta non gli sia stata accordata o qualora si trovi in una situazione imprevista che impedisce che venga accordata la proroga di cui all'articolo 17, e qualora valuti di non avere comunque la capacità di attuare una disposizione della categoria C, tale membro dà notifica al Comitato della sua incapacità di attuare la disposizione in questione.
2. Il comitato istituisce un gruppo di esperti immediatamente, e comunque non più tardi dei 60 giorni dalla ricezione della notifica del paese in via di sviluppo membro o del paese meno avanzato membro. Il gruppo di esperti esamina la questione e formula una raccomandazione al comitato entro 120 giorni dalla determinazione della sua composizione.

3. Il gruppo di esperti è composto da cinque persone indipendenti altamente qualificate nel campo dell'agevolazione degli scambi commerciali e dell'assistenza e del sostegno per lo sviluppo di capacità. La composizione del gruppo di esperti garantisce l'equilibrio tra i cittadini dei paesi in via di sviluppo e i paesi industrializzati membri. Ogniqualvolta sia interessato un paese meno avanzato membro, il gruppo di esperti include almeno un cittadino di un paese meno avanzato membro. Se il comitato non raggiunge un accordo sulla composizione del gruppo di esperti entro 20 giorni dalla sua istituzione, il direttore generale, in consultazione con il presidente del comitato, determina la composizione del gruppo di esperti secondo le modalità di cui al presente paragrafo.
4. Il gruppo di esperti prende in considerazione l'autovalutazione del membro relativa alla mancanza di capacità e formula una raccomandazione al comitato. Nel considerare la raccomandazione del gruppo di esperti concernente un paese meno avanzato membro, il comitato intraprende, se del caso, azioni che facilitino l'acquisizione di capacità di attuazione sostenibile.

5. Il membro non è soggetto ai procedimenti previsti nel quadro dell'intesa sulla risoluzione delle controversie su tale questione a partire dal momento in cui il paese in via di sviluppo membro notifica al comitato la sua incapacità di attuare le disposizioni in questione fino alla prima riunione del comitato successiva alla ricezione della raccomandazione del gruppo di esperti. In occasione di tale riunione il comitato esamina la raccomandazione del gruppo di esperti. Per i paesi meno avanzati membri i procedimenti previsti nel quadro dell'intesa sulla risoluzione delle controversie non si applicano alle rispettive disposizioni a partire dalla data di notifica al comitato dell'incapacità di attuare la disposizione fino a quando il comitato adotta una decisione, o entro i 24 mesi successivi alla data della prima riunione del comitato di cui sopra, se precedente.
6. Se un paese meno avanzato membro perde la sua capacità di attuare un impegno di categoria C, esso ne può informare il comitato e seguire le procedure di cui al presente articolo.

Articolo 19

Trasferimento di categoria da B a C e viceversa

1. I paesi in via di sviluppo membri e i paesi meno avanzati membri che hanno notificato disposizioni nelle categorie B e C possono trasferire tali disposizioni da una categoria all'altra mediante la presentazione di una notifica al comitato. Qualora un membro proponga tale trasferimento dalla categoria B alla categoria C, fornisce informazioni sull'assistenza e il supporto richiesti per lo sviluppo di capacità.

2. Nel caso in cui sia richiesto tempo aggiuntivo per attuare una disposizione trasferita dalla categoria B alla categoria C, il membro può:
- a) ricorrere alle disposizioni di cui all'articolo 17, compresa la possibilità di proroga automatica; o
 - b) chiedere che il comitato esamini la richiesta del membro di tempo aggiuntivo per attuare la disposizione e, se necessario, di assistenza e sostegno per lo sviluppo di capacità, compresa la possibilità di un riesame e di una raccomandazione del gruppo di esperti di cui all'articolo 18; o
 - c) chiedere, nel caso di paesi meno avanzati membri, l'approvazione del comitato per eventuali nuove date di attuazione successive di oltre quattro anni alla data originale notificata nella categoria B. Inoltre, un paese meno avanzato membro continua a poter far ricorso all'articolo 17. Resta inteso che sono richiesti assistenza e sostegno per lo sviluppo di capacità per il paese meno avanzato che abbia effettuato tale cambiamento.

Articolo 20

Periodo di tolleranza per l'applicazione dell'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie

1. Per un periodo di due anni successivo all'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di cui agli articoli XXII e XXIII del GATT 1994 come elaborate e applicate nell'ambito dell'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie non si applicano alla risoluzione delle controversie con un paese in via di sviluppo membro relative alle disposizioni che il membro ha assegnato alla categoria A.

2. Per un periodo di sei anni successivo all'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994 come elaborate e applicate nell'ambito dell'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie non si applicano alla risoluzione delle controversie con un paese meno avanzato membro relative alle disposizioni che il membro ha assegnato alla categoria A.
3. Per un periodo di otto anni successivo all'attuazione di una disposizione della categoria B o C da parte di un paese meno avanzato membro, le disposizioni degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994 come elaborate e applicate nell'ambito dell'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie non si applicano alla risoluzione delle controversie con tale paese meno avanzato membro relative alla disposizione.
4. Nonostante il periodo di tolleranza per l'applicazione dell'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie, prima di formulare una richiesta di consultazioni ai sensi degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994, nonché in tutte le fasi delle procedure di risoluzione delle controversie in relazione ad una misura adottata da un paese meno avanzato membro, i membri dovranno prestare particolare attenzione alla situazione specifica dei paesi meno avanzati membri. A questo proposito, i membri danno prova di moderazione nel sollevare questioni nell'ambito dell'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie relative ai paesi meno avanzati membri.
5. Ciascun membro, durante il periodo di tolleranza consentito in virtù del presente articolo, accorda agli altri membri su richiesta adeguate possibilità di discussione per quanto riguarda eventuali questioni relative all'attuazione del presente accordo.

Articolo 21

Prestazione di assistenza e sostegno per lo sviluppo di capacità

1. I membri donatori convengono di prestare assistenza e sostegno per lo sviluppo di capacità ai paesi in via di sviluppo e ai paesi meno avanzati membri, a condizioni reciprocamente concordate su base bilaterale o tramite le organizzazioni internazionali competenti.
L'obiettivo è quello di aiutare i paesi in via di sviluppo e i paesi meno avanzati membri ad attuare le disposizioni della sezione I del presente accordo.
2. Date le esigenze speciali dei paesi meno avanzati membri, dovrebbero essere prestati loro assistenza e sostegno mirati per aiutarli a sviluppare una capacità sostenibile per attuare i loro impegni. Mediante i pertinenti meccanismi di cooperazione allo sviluppo e in linea con i principi dell'assistenza tecnica e del sostegno allo sviluppo di capacità di cui al paragrafo 3, i partner dello sviluppo si impegnano a prestare assistenza e sostegno per lo sviluppo di capacità in quest'area in modo tale da non compromettere le priorità di sviluppo esistenti.
3. I membri si impegnano ad applicare i seguenti principi per prestare assistenza e sostegno per lo sviluppo di capacità in relazione all'attuazione del presente accordo:
 - a) tenere conto dell'intero quadro di sviluppo dei paesi e delle regioni beneficiari e, se pertinente e opportuno, dei programmi di riforma e di assistenza tecnica in corso;
 - b) includere, se pertinente e opportuno, attività rivolte alle sfide regionali e sub-regionali e promuovere l'integrazione regionale e sub-regionale;

- c) garantire che nelle attività di assistenza siano prese in considerazione le attività di riforma nell'ambito dell'agevolazione degli scambi commerciali in corso nel settore privato;
- d) promuovere il coordinamento dei membri tra di loro e con le altre istituzioni pertinenti, comprese le comunità economiche regionali, per assicurare il livello massimo di efficacia e di risultati dall'assistenza. A tal fine:
 - i) il coordinamento, in primo luogo nel paese o nella regione in cui l'assistenza verrà prestata, tra i membri e i donatori associati e tra i donatori bilaterali e multilaterali dovrebbe mirare a evitare le sovrapposizioni e le duplicazioni nei programmi di assistenza e le incongruenze nelle attività di riforma mediante uno stretto coordinamento degli interventi di assistenza tecnica e di sviluppo di capacità;
 - ii) per i paesi meno avanzati membri dovrebbe essere parte di questo processo di coordinamento il Quadro integrato rafforzato per l'assistenza in campo commerciale ai paesi meno avanzati; e
 - iii) i membri dovrebbero inoltre promuovere il coordinamento interno tra i loro funzionari che si occupano di commercio e di sviluppo, sia nelle capitali che a Ginevra, nell'attuazione del presente accordo e dell'assistenza tecnica;
- e) incoraggiare l'uso delle strutture di coordinamento nazionali e regionali esistenti quali tavole rotonde e gruppi consultivi per coordinare e monitorare le attività di attuazione; e
- f) incoraggiare i paesi in via di sviluppo membri a fornire sostegno allo sviluppo di capacità ad altri paesi in via di sviluppo e paesi meno avanzati membri, e prendere in considerazione la possibilità di sostenere tale attività, ove possibile.

4. Il comitato si riunisce in seduta speciale almeno una volta l'anno per:
- a) discutere eventuali problemi relativi all'attuazione delle disposizioni o parti di disposizioni del presente accordo;
 - b) esaminare i progressi nella prestazione di assistenza e sostegno per lo sviluppo di capacità a supporto dell'attuazione dell'accordo, anche nell'eventualità in cui un paese in via di sviluppo membro o un paese meno avanzato membro non stiano ricevendo assistenza e sostegno sufficienti per lo sviluppo di capacità;
 - c) condividere esperienze e informazioni sull'assistenza e il sostegno per lo sviluppo di capacità in corso e sui programmi di attuazione, compresi le sfide e i successi;
 - d) esaminare le notifiche dei donatori di cui all'articolo 22; e
 - e) esaminare le operazioni di cui al paragrafo 2.

Articolo 22

Informazioni sull'assistenza e sul sostegno per lo sviluppo di capacità da trasmettere al comitato

1. A fini di trasparenza nei confronti dei paesi in via di sviluppo e dei paesi meno avanzati membri in merito alla prestazione di assistenza e sostegno per lo sviluppo di capacità per l'attuazione della sezione I, ciascun membro donatore che presta assistenza a un paese in via di sviluppo o a un paese meno avanzato membro per l'attuazione del presente accordo presenta al comitato, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo e in seguito annualmente, le seguenti informazioni sull'assistenza e il sostegno per lo sviluppo di capacità fornita nei precedenti 12 mesi e, se il dato è disponibile, sull'entità dei suoi impegni nei 12 mesi successivi¹:
 - a) una descrizione dell'assistenza e del sostegno per lo sviluppo di capacità;
 - b) la situazione e l'importo impegnato/versato;
 - c) le procedure per la fornitura dell'assistenza e del supporto;
 - d) il membro beneficiario o, ove opportuno, la regione beneficiaria; e
 - e) l'ente incaricato dell'attuazione presso il membro che presta l'assistenza e il sostegno.

¹ Le informazioni fornite rispecchiano la natura determinata dalla domanda della prestazione di assistenza e sostegno per lo sviluppo di capacità.

Le informazioni sono fornite nel formato indicato nell'allegato 1. Per i membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (di seguito, nel presente accordo: "OCSE") le informazioni presentate possono essere basate sulle informazioni pertinenti del sistema di notifica del creditore OCSE. I paesi in via di sviluppo membri che si dichiarino in grado di prestare assistenza e sostegno per lo sviluppo di capacità sono invitati a trasmettere le informazioni di cui sopra.

2. I donatori membri che assistono i paesi in via di sviluppo e i paesi meno avanzati membri comunicano al comitato:
 - a) i punti di contatto dei loro enti responsabili della prestazione di assistenza e sostegno per lo sviluppo di capacità in relazione all'attuazione della sezione I del presente accordo comprese, se possibile, informazioni su punti di contatto analoghi nei paesi o nelle regioni nelle quali tali assistenza e sostegno vengono prestati; e
 - b) informazioni sul processo e i meccanismi per richiedere assistenza e sostegno per lo sviluppo di capacità.

I paesi in via di sviluppo membri che si dichiarino in grado di prestare assistenza e sostegno sono invitati a trasmettere le informazioni di cui sopra.

3. I paesi in via di sviluppo e i paesi meno avanzati membri che intendono avvalersi dell'assistenza e del sostegno per lo sviluppo di capacità finalizzati all'agevolazione degli scambi commerciali comunicano al comitato le informazioni sui punti di contatto e gli uffici competenti per il coordinamento e la determinazione delle priorità di tale assistenza e sostegno.

4. I membri possono fornire le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 facendo riferimento a informazioni pubblicate su Internet, da aggiornare quando necessario. Il segretariato rende pubbliche l'insieme di queste informazioni.
5. Il comitato invita le pertinenti organizzazioni internazionali e regionali (quali il Fondo monetario internazionale, l'OCSE, la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo, l'OMD, le Commissioni regionali delle Nazioni Unite, la Banca mondiale, o i loro organismi ausiliari, e le banche regionali per lo sviluppo) e altre agenzie di cooperazione a fornire le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 4.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23

Disposizioni istituzionali

1. Comitato per l'agevolazione degli scambi commerciali
- 1.1. È istituito un comitato per l'agevolazione degli scambi commerciali.

- 1.2. Il comitato è aperto alla partecipazione di tutti i membri ed elegge il proprio presidente. Il comitato si riunisce quando necessario e previsto dalle disposizioni pertinenti del presente accordo, e comunque almeno una volta all'anno, per dare ai membri la possibilità di consultarsi su questioni relative all'attuazione del presente accordo o al perseguimento dei suoi obiettivi. Il comitato espleta le funzioni che gli sono attribuite a norma del presente accordo o dai membri. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.
- 1.3. Il comitato istituisce organi ausiliari ove necessario. Tali organi riferiscono al comitato.
- 1.4. Il comitato sviluppa procedure per la condivisione tra i membri di informazioni pertinenti e migliori prassi, se del caso.
- 1.5. Il comitato mantiene stretti contatti con altre organizzazioni internazionali operanti nell'ambito dell'agevolazione degli scambi commerciali, quali l'OMD, con l'obiettivo di ottenere le migliori consulenze disponibili per l'attuazione e l'amministrazione del presente accordo e per assicurare che sia evitata la duplicazione non necessaria degli sforzi. A tal fine, il comitato può invitare rappresentanti di tali organizzazioni o dei rispettivi organi ausiliari a:
- a) partecipare alle riunioni del comitato; e
 - b) discutere problematiche specifiche legate all'attuazione del presente accordo.
- 1.6. Il comitato riesamina il funzionamento e l'attuazione del presente accordo quattro anni dopo la sua entrata in vigore, e successivamente a intervalli periodici.

- 1.7. I membri sono incoraggiati a presentare al comitato le questioni relative a problemi in merito all'attuazione e all'applicazione del presente accordo.
- 1.8. Il comitato incoraggia e agevola discussioni ad hoc tra i membri su problemi specifici relativi al presente accordo al fine di raggiungere una soluzione soddisfacente per tutte le parti nel più breve tempo possibile.
2. Comitato nazionale per l'agevolazione degli scambi commerciali

Ciascun membro istituisce e/o mantiene un comitato nazionale per l'agevolazione degli scambi commerciali per agevolare il coordinamento nazionale e l'attuazione delle disposizioni del presente accordo.

Articolo 24

Disposizioni finali

1. Ai fini del presente accordo il termine "membro" include le autorità competenti di tale membro.
2. Tutte le disposizioni del presente accordo sono vincolanti per tutti i membri.
3. I membri attuano il presente accordo a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. I paesi in via di sviluppo membri e i paesi meno avanzati membri che scelgono di avvalersi delle disposizioni di cui alla sezione II attuano il presente accordo in conformità della sezione II.

4. Un membro che accetta il presente accordo dopo la sua entrata in vigore attua i suoi impegni di categoria B e C calcolando i periodi pertinenti a partire dall'entrata in vigore del presente accordo.
5. I membri di un'unione doganale o di un accordo economico regionale possono adottare approcci regionali per prestare assistenza nell'attuazione dei loro obblighi a norma del presente accordo, anche mediante l'istituzione e l'impiego di organismi regionali.
6. Fermo restando che la nota interpretativa generale all'allegato 1A dell'accordo di Marrakesh che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, nessuna disposizione del presente accordo è interpretata nel senso di una diminuzione degli obblighi dei membri derivanti dal GATT 1994. Inoltre, nessuna disposizione del presente accordo è interpretata nel senso di una diminuzione dei diritti e degli obblighi dei membri derivanti dall'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi e dall'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie.
7. Tutte le eccezioni e le esenzioni¹ a norma del GATT 1994 si applicano alle disposizioni del presente accordo. Le deroghe applicabili al GATT 1994 e alle sue parti, accordate In conformità dell'articolo IX, paragrafo 3, e dell'articolo IX, paragrafo 4, dell'accordo di Marrakesh che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio e successive modifiche alla data di entrata in vigore del presente accordo, si applicano alle disposizioni del presente accordo.

¹ Sono compresi gli articoli V, paragrafo 7, e X, paragrafo 1, del GATT 1994, e la nota all'articolo VIII del GATT 1994.

8. Le consultazioni e la composizione delle controversie a norma del presente accordo sono soggette alle disposizioni degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994, elaborate e applicate dall'intesa sulla risoluzione delle controversie, salvo specifica disposizione contraria contenuta nel presente accordo.
 9. Non si possono formulare riserve nei confronti delle disposizioni del presente accordo senza il consenso degli altri membri.
 10. Gli impegni di categoria A dei paesi in via di sviluppo membri e dei paesi meno avanzati membri allegati al presente accordo In conformità dell'articolo 15, paragrafi 1 e 2, costituiscono parte integrante del presente accordo.
 11. Gli impegni di categoria B e C dei paesi in via di sviluppo membri e dei paesi meno avanzati membri portati a conoscenza del comitato e allegati al presente accordo In conformità dell'articolo 16, paragrafo 5, costituiscono parte integrante del presente accordo.
-

ALLEGATO 1

FORMATO DELLE NOTIFICHE A NORMA DELL'ARTICOLO 22, PARAGRAFO 1

Membro donatore:

Periodo cui si riferisce la notifica:

Descrizione dell'assistenza tecnica e finanziaria e delle risorse per lo sviluppo di capacità	Stato e importo impegnato/versato	Paese/regione beneficiario/a (se necessario)	Ente incaricato dell'attuazione che presta l'assistenza e il sostegno	Procedure di erogazione dell'assistenza
